

Assemblea Regionale Siciliana

CCLIV. SEDUTA

SABATO 11 FEBBRAIO 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Pag.

Disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo delle industrie in Sicilia » (248) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	3037, 3038, 3039, 3040, 3041,
	3042, 3043, 3044
ADAMO DOMENICO	3038
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	3038, 3039, 3040
	3042, 3043
BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio	3038, 3039, 3041, 3042
LANZA DI SCALEA	3040, 3042, 3043
MAJORANA	3040, 3041, 3042
NAPOLI	3042
BENEVENTANO	3043, 3044

Interpellanza:

(Per lo svolgimento):	
MAJORANA	3044
PRESIDENTE	3044
RESTIVO, Presidente della Regione	3044
(Annuncio)	3050

Interrogazioni (Svolgimento):

PRESIDENTE	3044, 3046, 3047, 3048, 3050
ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione	3045, 3046
BOSCO	3045, 3046
RESTIVO, Presidente della Regione	3047, 3048
GUFFARO	3048, 3049

Ordine del giorno (Inversione):

LA LOGGIA, Assessore alle finanze	3037
PRESIDENTE	3037

La seduta è aperta alle ore 10,10.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, vorrei pregarla di sottoporre all'Assemblea una mia proposta di invertire l'ordine del giorno dando la precedenza alla discussione del disegno di legge relativo ai provvedimenti per lo sviluppo delle industrie in Sicilia. A me consta che ieri sera la Commissione per l'industria ed il commercio ha proceduto alla revisione di tutto il titolo secondo. Ritengo che non potremmo completarne l'esame nella seduta di oggi, qualora procedessimo adesso allo svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Interpello l'Assemblea sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Assessore alle finanze.

Chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvata)

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per lo sviluppo delle industrie in Sicilia » (248).

PRESIDENTE. Secondo la deliberazione testè presa dall'Assemblea, si proceda al seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo delle industrie in Sicilia ».

Essendo stato esaminato tutto il titolo pri-

mo si proceda all'esame del titolo secondo a cominciare dall'articolo 9.

Ne do lettura:

TITOLO II

Agevolazioni fiscali per le nuove industrie.

Art. 9.

« Gli atti costitutivi di società, con sede sociale in Sicilia e che abbiano per oggetto le attività di cui all'articolo 2 della presente legge, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200, anche quando parte del capitale relativo sia destinato ad investimenti ed attività complementari in Sicilia ed all'organizzazione delle vendite fuori della Sicilia.

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare stabilimenti esistenti in Sicilia per ampliarli o trasformarli. »

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Castrogiovanni, D'Antoni, Napoli, Seminara e Scifo: sostituire nel primo e nel secondo comma alle parole: « in Sicilia » e « della Sicilia », rispettivamente, le altre: « nella Regione » e « della Regione »

sopprimere nel primo comma le parole: « di L. 200 » e chiudere il periodo dopo le parole: « misura fissa »;

aggiungere all'inizio del nuovo comma, così formatosi, prima delle parole: « anche quando parte », le altre: « detta agevolazione compete »;

sopprimere nel secondo comma le parole: « il beneficio è concesso anche » ed unificare il periodo con quello che precede, divenuto secondo comma, aggiungendo la congiunzione: « ed ».

— dalla Commissione: sostituire all'articolo 9 il seguente:

Art. 9.

« Gli atti costitutivi di società, che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali nella Regione e che ivi stabiliscano la loro sede sociale, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200, sempre che il capitale relativo sia destinato allo impianto nella Regione di stabilimenti indu-

striali tecnicamente organizzati, comprese le attività economicamente complementari ed il loro esercizio.

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare stabilimenti esistenti nella Regione per ampliarli, trasformarli o riattivarli. »

Apro la discussione sull'emendamento proposto dalla Commissione, che assorbe quelli presentati dagli onorevoli Ausiello ed altri. La Commissione intende darne ragione?

ADAMO DOMENICO. E' stato concordato con il Governo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Esso costituisce semplicemente un coordinamento fra il testo del Governo e quello della Commissione, tenuto conto degli emendamenti presentati dagli onorevoli Ausiello ed altri.

PRESIDENTE. Il Governo intende dare delle delucidazioni?

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Signor Presidente, dalla Commissione per l'industria ed il commercio, con la quale ho personalmente collaborato, è stato concordato il nuovo testo che oggi si propone all'Assemblea; testo, nel quale è coordinato quello precedentemente presentato dal Governo, ed il testo originariamente elaborato dalla Commissione.

Le modifiche, in sostanza, sono le seguenti: il primo comma dell'articolo 10 del testo governativo è divenuto primo comma dell'articolo 9 del testo della Commissione, ed il secondo comma del testo della Commissione permane quale secondo comma dello stesso articolo. Da parte nostra aderiamo a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione.

(E' approvato)

Per quanto riguarda l'emendamento degli onorevoli Ausiello ed altri per la soppressione delle parole: « di lire 200 » dopo le altre: « nella misura fissa », ricordo che nella seduta di ieri è stata presa dall'Assemblea una deliberazione in proposito: analogo emendamento, cioè, proposto all'articolo 4, è stato respinto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Esatto.

PRESIDENTE. Gli altri emendamenti proposti dagli onorevoli Ausiello ed altri si intendono superati. Procediamo, quindi, ad esaminare l'articolo seguente:

Art. 10.

« Sono pure soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200 gli atti concernenti aumenti di capitale, da parte delle società di cui all'articolo precedente, anche se il ricavato dall'operazione sia destinato alla provvista di mezzi di esercizio od alla sistemazione finanziaria di complessi aziendali attinenti a stabilimenti industriali tecnicamente organizzati. »

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Ausiello, Bonfiglio Castrogiovanni, D'Antoni, Napoli, Seminara e Scifo: *sopprimere le parole: « di L. 200 ».*

— dall'onorevole Majorana: *sostituire alla seconda parte dell'articolo, dopo le parole: « di cui all'articolo precedente » la dizione seguente: « o di quelle già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, quando il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui al detto articolo, ovvero sia destinato alla provvista di mezzi di esercizio ed alla sistemazione finanziaria di complessi aziendali attinenti a complessi tecnicamente organizzati ».*

— dalla Commissione: *sostituire all'articolo 10 il seguente:*

Art. 10.

« Sono pure soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200 gli atti concernenti aumenti di capitale da parte di società aventi la sede sociale nella Regione e che esercitino attività industriali esclusivamente nell'Isola, quando il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente ovvero sia destinato alla provvista di mezzi di esercizio o alla sistemazione finanziaria di complessi aziendali attinenti a stabilimenti industriali tecnicamente organizzati. »

E' ovvio che l'emendamento degli onorevoli Ausiello ed altri è da ritenersi superato, per la considerazione fatta poc'anzi a proposito dell'analogo emendamento proposto all'articolo 9.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si può ritenere che l'emendamento proposto dall'onorevole Majorana sia stato accolto, poichè la Commissione ha incorporato la sostanza di tale emendamento in quello che oggi essa propone all'Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alla industria ed al commercio intende dare dei chiarimenti ?

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. L'emendamento dell'onorevole Majorana era inteso ad estendere alle società già costituite, alla data di entrata in vigore della legge in esame, le agevolazioni previste dalla legge stessa. Pur non accettando tale emendamento all'articolo 10, la Commissione, avendo ora proposto di accogliere integralmente il testo governativo dell'articolo 11, implicitamente ha accettato l'emendamento dell'onorevole Majorana. A mio parere, si può senz'altro procedere alla votazione dell'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 10, proposto dalla Commissione.

(*E' approvato*)

Si intendono, pertanto, superati gli altri emendamenti. Procediamo nell'esame degli articoli:

Art. 11.

« Nel beneficio dell'applicazione delle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200 sono compresi, quando ricorrono le condizioni di cui ai due articoli precedenti, gli eventuali conferimenti di beni in natura e di crediti, connessi alla prima costituzione od all'aumento del capitale sociale. »

Comunico che gli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Castrogiovanni, Napoli, D'Antoni, Seminara e Scifo hanno presentato il seguente emendamento:

sopprimere le parole: « di L. 200 ».

Tale emendamento deve ritenersi superato, essendo stati respinti gli emendamenti analoghi, presentati ai precedenti articoli.

Poichè nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 11.

(*E' approvato*)

Art. 12.

« Gli atti concernenti l'emissione e l'estinzione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita per azioni aventi la sede sociale in Sicilia, nonchè gli atti di consenso all'iscrizione, riduzione, postergazione e cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni medesime, sono soggette alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200 sempre che il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Gli interessi di tali obbligazioni sono esenti dall'imposta di R. M..

Le disposizioni di cui al presente articolo lasciano salva l'applicazione incondizionata nell'Isola, in conformità del decreto legislativo del Presidente della Regione 30 ottobre 1948, numero 36, degli analoghi benefici previsti dal D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, numero 1332, fino a quando essi avranno vigore nel territorio nazionale. »

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Castrogiovanni, D'Antoni, Napoli, Seminara e Scifo: sostituire, nel primo comma, alle parole: « in Sicilia » le altre: « nella Regione »;

sopprimere, nel primo comma, le parole: « di L. 200 »;

sostituire al secondo comma il seguente (secondo comma del testo governativo): « Gli interessi delle obbligazioni emesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità del comma precedente sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile »;

sostituire, nell'ultimo comma, alle parole: « nell'Isola » le altre: « nella Regione »;

— dall'onorevole Majorana: aggiungere, nel primo comma, dopo le parole: « la emissione e la » l'altra: « correlativa »;

— dalla Commissione: sostituire all'articolo 12 il seguente:

Art. 12.

« Gli atti concernenti la emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita per azioni aventi la sede sociale nella Regione, nonchè gli atti di consenso alla iscrizione, riduzione e cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni medesime, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura

fissa di L. 200, sempre che il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui agli articoli 9 e 10. Analoghi benefici si applica agli atti concernenti la estinzione di obbligazioni emesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità di questo articolo.

Gli interessi delle obbligazioni emesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità del comma precedente sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile ».

La Commissione propone cioè che si ritorni al testo governativo, sostituendo nel primo comma alle parole « in Sicilia » le altre « nella Regione », ed alle parole « di cui all'articolo 11 » le altre « di cui agli articoli 9 e 10 » e sopprimendo l'ultimo comma.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Con ciò si tiene conto degli emendamenti proposti dall'onorevole Majorana.

La Commissione ha proposto la soppressione dell'ultimo comma del testo del Governo. Su questo desidero qualche chiarimento.

LANZA DI SCALEA. Proponiamo la soppressione perchè il comma è da ritenere superfluo, in quanto la legge che vi si richiama è scaduta nel dicembre del 1949.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si farebbe salva l'applicazione di una legge che non è più in vigore. Il comma, quindi, si rivela inutile.

MAJORANA. Accettiamo questo emendamento. Io mi associo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione.

(E' approvato)

Con tale approvazione si intendono superati gli altri emendamenti. Passiamo all'articolo seguente:

Art. 13.

« Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11 e 12 si intendono revocate e le imposte, tasse e sopratasse sono riscosse nella misura normale, qualora entro tre anni dalla registrazione degli atti relativi, non sia dimostrata, con certificato dell'Assessore alla industria e commercio, la sussistenza del diritto alle agevolazioni stesse a norma della presente legge. »

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Majorana: *aggiungere dopo le parole*: « dell'Assessore all'industria e commercio » *le altre*: « e dell'Assessore al turismo per il ramo di rispettiva competenza »;

— dalla Commissione: *sostituire all'articolo 13 il seguente*:

Art. 13.

« Le agevolazioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 sono concesse previa istanza debitamente documentata da presentarsi all'Assessorato per l'industria e commercio con decreto dell'Assessore alle finanze di concerto con quello all'industria e commercio.

Nel decreto sono stabilite le condizioni cui è subordinata la concessione ed il termine entro il quale esse debbono essere adempiute.

Dette agevolazioni si intendono revocate e le imposte, tasse e sopratasse sono riscosse nella misura normale, qualora entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo non sia dimostrato, con certificato dell'Assessore all'industria e commercio, l'avvenuto adempimento delle condizioni cui era subordinata la concessione delle agevolazioni stesse. »

L'emendamento proposto dalla Commissione assorbe gli altri emendamenti presentati. Apro, quindi, la discussione su di esso.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Vorrei osservare che mi sembra strano che l'istanza di cui al primo comma dell'articolo in esame debba essere presentata all'Assessore all'industria, per essere poi inviata all'Assessore alle finanze, il quale emette il decreto.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Negli articoli già approvati si segue il medesimo criterio.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. L'Assessore all'industria prima la istruisce e poi la invia.

MAJORANA. Mi pare che la formulazione dell'articolo in esame turbi l'equilibrio della legge.

PRESIDENTE. Ma è in correlazione con lo articolo 6.

LA LOGGIA. Assessore alle finanze. Che è stato già votato con formulazione identica. La istanza viene presentata all'Assessore all'industria, il quale in seguito la invia a quello alle finanze.

MAJORANA. In tal modo l'Assessore all'industria viene quasi ad esercitare le funzioni di segretario dell'Assessore alle finanze.

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Per quanto riguarda le società azionarie, io provvederò all'istruttoria, poi invierò il decreto, con la mia firma, all'Assessore alle finanze che lo controfirmerà. Non ritengo, quindi, che la mia attività possa essere quella di segretario dell'Assessore alle finanze.

CALTABIANO. Allora quello dell'Assessore alle finanze è una specie di regio placet.

MAJORANA. Non insisto

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, proposto dalla Commissione.

(E' approvato)

Art. 14.

« Le società irregolari e quelle di fatto aventi per oggetto l'esercizio di attività industriali potranno regolarizzarsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge con atto assoggettato, anche per quanto riguarda i conferimenti in natura, alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200.

L'esistenza della società deve essere provata mediante certificato della Camera di commercio attestante l'iscrizione nei propri registri della società stessa prima della data di entrata in vigore della presente legge. »

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— da parte degli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Castrogiovanni, D'Antoni, Napoli, Seminara e Scifo: *sostituire, nel primo comma, alle parole*: « Le società irregolari e quelle di fatto » *le altre*: « Le società non regolarmente costituite ».

sostituirè, nel primo comma, al futuro: « potranno » *il presente*: « possono »;

sopprimere, nel primo comma, le parole: « di L. 200 ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Di questi emendamenti la Commissione ed il Governo hanno accettato soltanto il secondo.

NAPOLI. Quale è la differenza tra la società irregolare e quella di fatto?

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. E' quello che domandiamo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il termine: « non regolarmente costituite » forse le comprenderebbe entrambe. Però, da lungo tempo in dottrina si è parlato di società irregolari e di società di fatto.

NAPOLI. Le società o sono regolari o sono di fatto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Abbiamo ritenuto che questo termine, che dal punto di vista scientifico può apparire meno esatto, dal punto di vista della chiarezza legislativa è preferibile. E poichè, d'altronde, non stiamo facendo un trattato giuridico.....

NAPOLI. Nella vita industriale e commerciale vi sono società regolari e società irregolari, cioè di fatto.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Noi abbiamo inteso indicare tutte quelle non regolarmente costituite.

NAPOLI. Io trovo che sarebbe meglio attenerci ad un linguaggio più precisamente giuridico.

PAPA D'AMICO. Tanto più che la dottrina si è orientata in questo senso.

NAPOLI. Peraltro, la dizione da noi proposta è quella del testo governativo. Io comunque insisto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere dell'onorevole Assessore all'industria?

BORSELLINO CASTELLANA, Assessore all'industria ed al commercio. Il Governo si è rimesso alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione intende dare dei chiarimenti?

LANZA DI SCALEA. La Commissione preferisce, per una maggiore chiarezza, il testo da essa proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento Ausiello ed altri, che non è condiviso né dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato)

Pongo ai voti il secondo emendamento Ausiello ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(E' approvato)

Il terzo emendamento, è superato, come gli altri analoghi, per le precedenti votazioni.

Pongo ai voti l'articolo 14 con la modifica-zione di cui all'emendamento testé approvato.

(E' approvato)

Art. 15.

« Le società in nome collettivo, in accoman-dita semplice, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, costituite in Sicilia e con sede sociale nell'Isola, che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, pos-sono trasformarsi in società per azioni scontando per i relativi atti le tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200. »

Comunico che sono stati presentati i se-guenti emendamenti:

— dagli onorevoli Ausiello, Bonfiglio, Castro-giovanni, D'Antoni, Napoli, Seminara e Scifo: *sopprimere le parole: « di L. 200 »;*

— dall'onorevole Majorana: *aggiungere dopo le parole: « possono trasformarsi in società per azioni » le altre: « o comunque fondersi o concentrarsi ».*

— dalla Commissione: *sostituire all'articolo 15 il seguente:*

Art. 15.

« Le società in nome collettivo in accoman-dita semplice, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, costituite nella Regio-ne e con sede sociale nell'Isola, che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, pos-sono trasformarsi, fondersi o concentrarsi in società per azioni scontando, per i relativi atti, le tasse di registro ed ipotecarie nella mi-sura fissa di L. 200 ».

L'emendamento Ausiello ed altri, è chiaro, è da ritenere superato.

MAJORANA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Le parole « nell'Isola » possono generare equivoci. Si potrebbe, infatti, ritenere che siano escluse le società con sede sociale nelle isole minori della Sicilia.

Propongo, pertanto, che si dica « nella stessa ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. D'accordo.

LANZA DI SCALEA. Anche la Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione, con la modifica da me suggerita.

(E' approvato)

Comunico che l'onorevole Beneventano ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

dopo l'articolo 15 aggiungere i seguenti articoli:

Articolo 15 bis.

« Gli atti di fusione delle società costituite in Sicilia, di qualunque tipo, aventi per oggetto l'esercizio di un'attività industriale nella Regione, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200.

Nel caso di fusione, effettuate ai sensi del presente articolo, non si fa luogo, nei confronti così delle società come dei soci, ad alcuna tassazione per imposta ricchezza mobile, fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta già definitivamente accertata alla data della deliberazione di fusione ».

Articolo 15 ter.

« La disposizione, di cui al primo comma del precedente articolo, si applica altresì alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anzichè mediante fusione, con apporto di attività in società esistenti o da costituire, quando, anche in conseguenza di tali apporti, l'oggetto delle società apportanti venga limitato per essersi l'esercizio del ramo che vi si riferisce, in tutto od in parte, trasferito alle altre società ».

Articolo 15 quater.

« L'imposta di registro nella misura fissa di L. 200 è applicata anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni ed in occasione di queste ».

Articolo 15 quinques.

« Per la stima degli eventuali conferimenti in natura di cui all'articolo 15 ter, a tutti i fini può derogarsi a quanto disposto dall'articolo 2343 C.C. ».

Articolo 15 sexies.

« Le disposizioni, di cui agli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quater, 15 quinques, si applicano alle concentrazioni deliberate entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, sempre che la società incorporata o risultante dalla fusione ovvero quella alla quale è effettuato l'apporto sia costituita nella forma di società per azioni ».

Articolo 15 septies.

« Le disposizioni della legge regionale 8 luglio 1948, n. 32, e relativo regolamento 5 marzo 1949, si applicano a tutte le società per azioni aventi per oggetto la costituzione di nuovi impianti industriali e le iniziative armatoriali, registrate in Sicilia posteriormente alla data del 1° luglio 1947 ».

Insiste l'onorevole Beneventano?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si può dire che il contenuto di questi articoli aggiuntivi sia stato sostanzialmente accolto in sintesi.

BENEVENTANO. Ne avete accolto una piccolissima parte. Ad ogni modo, poichè qui si manca di coraggio (*commenti*), me ne accontento, visto che non posso strappare di più. Per amore di brevità e di pace, ritiro, quindi, i miei emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Beneventano ha ritirato gli emendamenti aggiuntivi, procediamo ad esaminare l'articolo seguente:

Art. 16.

« Le disposizioni di cui al presente titolo, salvo il disposto dell'articolo 12, sono applicabili alle costituzioni e trasformazioni di società, agli aumenti di capitale ed alle operazioni obbligazionarie che abbiano luogo entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Majorana: sostituire alle

parole: « dell'articolo 12 » le altre: dell'articolo 14 » ed alla parola: « operazioni » l'altra: « emissioni »;

aggiungere, infine, le parole: « nonchè alle relative conseguenti estinzioni di obbligazioni ».

— dalla Commissione: sostituire all'articolo 16 il seguente:

Art. 16.

« Le disposizioni di cui al presente titolo, salvo il disposto dell'articolo 14, sono applicabili alle costituzioni, trasformazioni, fusioni o concentrazioni di società, agli aumenti di capitali ed alle emissioni di obbligazioni che abbiano luogo entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

Non avendo alcuno chiesto di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione, che può ritenersi comprensivo di quelli presentati dall'onorevole Majorana.

(E' approvato)

L'emendamento Majorana deve, pertanto, ritenersi superato.

Comunico che l'onorevole Beneventano ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Articolo 16 bis.

« Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano, con le stesse modalità in esso prescritte, alle società che abbiano per oggetto l'esercizio di aziende armatoriali, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 8 bis».

BENEVENTANO. Ormai è superato; lo ritiro.

PRESIDENTE. Propongo che, in sede di coordinamento, si sostituiscano, nell'articolo 10, alle parole « nell'Isola » le altre « nella stessa » in analogia a quanto si è fatto per lo articolo 15. Metto ai voti questa proposta.

(E' approvata)

Bisogna dare lode alla Commissione e ai membri del Governo che si sono sobbarcati ad un lavoro veramente straordinario, allo scopo di migliorare la formulazione della legge.

PAPA D'AMICO. Sia lode a loro.

PRESIDENTE. E' stato approvato tutto il titolo secondo; poichè è opportuno che la Com-

missione ed il Governo procedano di concerto ad una rielaborazione del titolo terzo, per conseguire una migliore formulazione della legge, il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato alla seduta di martedì prossimo.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

MAJORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA. Vorrei pregare il Presidente dell'Assemblea di fissare la data della discussione della mia interpellanza numero 212, che era nell'ordine del giorno della seduta di lunedì scorso. Io pregherei il Presidente della Regione, al quale la mia interpellanza è indirizzata, di volere acconsentire a che essa sia discussa nella seduta di mercoledì prossimo.

PRESIDENTE. Lei chiede che la sua interpellanza sia trattata, in via eccezionale, nella seduta di mercoledì ?

RESTIVO, Presidente della Regione. Io consiglierei di lasciare l'interpellanza all'ordine del giorno della seduta di lunedì 13 febbraio. Se poi non fosse possibile, anche per assenza dell'onorevole interpellante, svolgerla nella seduta di lunedì, la si tratterà mercoledì.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta dunque stabilito che l'interpellanza numero 212 dell'onorevole Majorana al Presidente della Regione verrà trattata nella seduta di lunedì 13 febbraio.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Le interrogazioni numero 510, degli onorevoli Colajanni Pompeo ed altri al Presidente della Regione, e numero 571, dell'onorevole Castrogiovanni al Presidente della Regione, si intendono ritirate per assenza degli interroganti.

Lo svolgimento della interrogazione numero 575, dell'onorevole Taormina all'Assessore ai lavori pubblici, è rinviato a richiesta di quest'ultimo.

Lo svolgimento dell'interrogazione numero 597, dell'onorevole Adamo Domenico al Pre-

sidente della Regione ed all'Assessore ai lavori pubblici, è rinviato a richiesta di quest'ultimo.

Lo svolgimento dell'interrogazione numero 654, dell'onorevole Monastero al Presidente della Regione ed all'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, è rinviato per assenza dello Assessore interessato.

Lo svolgimento dell'interrogazione numero 658, dell'onorevole Omobono all'Assessore ai lavori pubblici, all'Assessore alla pubblica istruzione ed all'Assessore all'igiene ed alla sanità, è rinviato a richiesta dell'Assessore ai lavori pubblici.

L'interrogazione numero 659, dell'onorevole Di Cara all'Assessore alla pubblica istruzione, s'intende ritirata per assenza dell'interrogante.

Lo svolgimento dell'interrogazione numero 661, dell'onorevole Ferrara all'Assessore alla agricoltura ed alle foreste, è rinviato per assenza dell'Assessore interessato.

Segue l'interrogazione numero 664, dell'onorevole Bosco all'Assessore alla pubblica istruzione, per sapere se intende rendere di pubblica ragione gli accordi intercorsi fra lui, i suoi dipendenti ed il Ministro della pubblica istruzione, in materia di istruzione elementare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, per rispondere a questa interrogazione.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Più che di accordi è meglio parlare di trattative tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Assessorato regionale per la pubblica istruzione, le quali sono ancora in corso. E' il Ministero della pubblica istruzione che deve decidersi, una buona volta, all'accoglimento delle richieste dell'Assessorato.

Pertanto, è evidente che non si può dare alcuna anticipazione sulla sostanza delle trattative, le quali non sono giunte alla conclusione sperata e sollecitata, perché è sopravvenuta l'opera della Commissione paritetica che sta esaminando il problema.

Si può dire, però, che il Ministero della pubblica istruzione ha già riconosciuto all'Assessorato la piena competenza su tutte le materie che erano già di competenza della Direzione generale delle scuole elementari, pur riservandosi, per ovvie necessità amministrative, ogni decisione, limitatamente alla concessione dei diplomi e degli assegni di benemerenza.

Lo stato di agitazione, per la incertezza sullo stato economico e giuridico della classe magistrale siciliana, del quale tratta l'onorevole interrogante, se esiste, è del tutto infondato ed ingiustificato, in quanto il ruolo regionale, per l'articolo 14 dello Statuto siciliano, non compromette in maniera alcuna — e ciò va detto per l'ennesima volta ai maestri — il loro stato giuridico ed economico, il quale non potrà essere inferiore a quello del personale dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco per dichiarare se è soddisfatto.

BOSCO. Io apprendo, direi quasi con meraviglia, che a distanza di quasi tre anni gli accordi intercorsi tra l'Assessorato ed il Ministero della pubblica istruzione siano ancora in una fase di esame. Se mal non ricordo, sin dal luglio dello scorso anno, ed anzi da prima ancora, quando il ministro Gonella ci onorò della sua visita qui in Sicilia, fu reso a tutti noto che un accordo era stato stabilito fra lo Assessore ed il Ministro della pubblica istruzione. Del contenuto di questo accordo, però, né la classe magistrale né il popolo siciliano hanno avuto notizia; ad entrambi fu fatto sapere soltanto che gli accordi erano già una cosa fatta e che occorreva soltanto che l'Assessore si recasse a Roma per apporre la sua firma alla convenzione. Io non so per quale motivo ora si dica che gli accordi non sono stati raggiunti.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Non sono accordi, ma trattative.

BOSCO. Perchè non sono state rese operanti queste trattative?

CALTABIANO. Trattative? Non capisco. Si tratta, forse, di uno stato estero? Ma dove siamo? Macchè trattative! Vuol fare, forse, trattative con il Governo di Roma, onorevole Assessore?

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Trattative circa la sistematizzazione della scuola, onorevole Caltabiano.

CALTABIANO. Può parlarsi di una messa a punto dei regolamenti, non di trattative.

BOSCO. D'altra parte, l'onorevole Assessore ha definito infondata ed ingiustificata la agitazione nella classe magistrale; ma egli non sa che tale agitazione sarà sempre viva e mai

potrà placarsi, fino a quando la classe magistrale non saprà, per così dire, di che morte deve morire; fino a quando, cioè, non si dirà qual'è lo stato giuridico ed economico dei maestri; fino a quando non si darà assicurazione che la carriera di ciascuno è tutelata. Fino ad ora non è stata fatta, in merito a tali interrogativi, alcuna precisazione — probabilmente non si ha il coraggio di farla — e non sono state date garanzie di alcun genere. Ma ora esiste una commissione paritetica.....

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Sono state fatte delle precisazioni in merito, anche attraverso la stampa. Ella, onorevole Bosco, prima tiene un discorso e poi ne tiene un altro.

BOSCO. Anch'io, onorevole Assessore, potrei dire lo stesso di lei, ma mi guardo bene dal farlo. Al di fuori di quest'Aula, io tengo un atteggiamento analogo a quello da me tenuto in Assemblea. Io non posso dire, fuori da questa Aula, che i maestri possono stare tranquilli, se ho coscienza che ciò non è.

Tranquilli potranno esserlo, quando noi avremo dato loro quella sicurezza, rispetto alla loro carriera, che fino ad oggi non abbiamo saputo dare.

So che la Commissione paritetica è all'opera e questo mi fa tanto piacere; devo osservare però, che di tale Commissione non fa parte alcun uomo della scuola.

Quali garanzie potrà, quindi, avere la classe magistrale, allorché questi accordi verranno definiti e posti in attuazione, se della Commissione non fa parte qualcuno che veramente la rappresenti? Questo io chiedo.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. C'è l'Assessore.

BOSCO. C'è l'Assessore, ma non ci sono i rappresentanti della scuola.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione numero 665, dell'onorevole Bosco all'Assessore alla pubblica istruzione, per sapere se intende assicurare ai maestri elementari di ruolo, laureati, eventualmente comandati o, comunque, incaricati a prestare servizio presso le scuole medie, almeno lo stesso trattamento economico di cui godevano prima di lasciare la scuola elementare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione per rispondere a questa interrogazione.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Come è noto all'onorevole interrogante, secondo la legge regionale numero 9 del 6 giugno 1948, i maestri di ruolo laureandi che ottengano l'incarico in una scuola d'istruzione media, conservano il posto perdendo lo stipendio e le competenze accessorie, essendo essi collocati in aspettativa per motivi di famiglia, in virtù della legge stessa regionale e delle leggi nazionali vigenti. E' anche noto all'onorevole interrogante che i maestri collocati in aspettativa perdono ogni emolumento e che il periodo di aspettativa non va computato ai fini della carriera scolastica. I maestri di ruolo laureati, invece, per la citata legge regionale godono del particolare vantaggio del computo del servizio ai fini giuridici, per il periodo di assenza dalla scuola, con la conseguenza di beneficiare degli aumenti periodici di stipendio, sempre che essi dimostrino l'effettività del servizio prestato nella scuola media mediante attestazione del capo d'istituto.

Inoltre, poiché, spontaneamente, chiedono l'incarico negli istituti d'istruzione media, essi godono del beneficio che deriva da tale incarico secondo i loro interessi precipui.

Pertanto, la dogliananza dell'onorevole interrogante, circa il notevole danno economico che deriverebbe agli interessati che si valgono della legge regionale numero 9 del 6 giugno 1948, non ha fondamento.

Un diverso trattamento da usare a tali maestri, anche ai fini economici, secondo la richiesta dell'onorevole interrogante, dovrebbe essere oggetto di un nuovo provvedimento legislativo, ove questa Assemblea ritenga di promuoverlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco, per dichiarare se è soddisfatto.

BOSCO. Ho chiesto se l'Assessore non ritenesse opportuno di fare in modo che ai maestri elementari laureati e comandati a prestare servizio nelle scuole medie venisse corrisposto almeno lo stesso stipendio dei maestri elementari. Agli insegnanti, cui si fa riferimento nella mia interrogazione, viene concesso lo stesso trattamento di quelli delle scuole medie; essi, cioè, sono pagati ad ore. Orbene, può avvenire che un insegnante riscuota, come maestro, uno stipendio di 40 mila lire e, come incaricato nelle scuole medie, uno di 30 mila. Io chiedevo se non fosse possibile concedere la differenza a titolo di integra-

zione. Sulle questioni di carattere giuridico non voglio intrattenermi. Io chiedo alla sua sensibilità, onorevole Assessore, se Ella non ritiene opportuno, allo scopo di conseguire quella integrazione, alla quale ho brevemente accennato, di provvedere, come Ella stessa suggerisce, con un provvedimento legislativo. Soltanto questo chiedeo.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. Un provvedimento di legge del genere potrà essere emanato in seguito; al momento attuale non è possibile.

BOSCO. Io non ho fatto un rimprovero. Se Ella, onorevole Assessore, è sensibile a questa mia richiesta, appronti ugualmente un progetto di legge. Veda quali sono le esigenze ed affronti lei stesso il problema.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. La legge non lo consente, al momento.

BOSCO. Vediamo di trovare la maniera per risolvere questa situazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione numero 668, dell'onorevole Alessi all'Assessore alla pubblica istruzione, è rinviato per accordo fra l'Assessore e l'interrogante.

Lo svolgimento dell'interrogazione numero 671, dell'onorevole Napoli al Presidente della Regione ed all'Assessore all'igiene ed alla sanità, è rinviato per assenza dell'Assessore interessato.

Lo svolgimento dell'interrogazione numero 672, dell'onorevole Cuffaro ed altri al Presidente della Regione ed all'Assessore al turismo ed allo spettacolo, è rinviato per assenza dell'Assessore interessato.

Lo svolgimento dell'interrogazione numero 676, dell'onorevole Semeraro ed altri allo Assessore all'igiene ed alla sanità, è rinviato per assenza di quest'ultimo.

Lo svolgimento dell'interrogazione numero 677, dell'onorevole Seminara all'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, è rinviato per assenza di quest'ultimo.

Lo svolgimento dell'interrogazione numero 679, dell'onorevole Russo all'Assessore ai lavori pubblici, è rinviato a richiesta di questo ultimo.

Segue l'interrogazione numero 682, degli onorevoli Cuffaro, Bosco, Montalbano, Semeraro e Gallo Luigi al Presidente della Regione, per sapere se è a conoscenza che il 17 lu-

glio sconosciuti armati di moschetto si sono presentati nel feudo Turchio grande, in territorio di Butera, per impedire la ripartizione secondo legge dei prodotti agricoli, e che il fatto, denunciato al Comandante la Stazione dei carabinieri di Suor Marchese, non ha avuto nessun seguito.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, per rispondere a questa interrogazione.

RESTIVO, Presidente della Regione. Il 18 luglio 1949 si presentava alla Stazione carabinieri di Suor Marchese l'organizzatore sindacale e vicesegretario della Camera del lavoro di Raffadali (Agrigento) La Rocca Michelangelo di Salvatore con due mezzadri dell'ex feudo Turchio Grande, sito in agro di Butera, nel territorio sottoposto alla vigilanza di detta Stazione.

Il La Rocca chiese l'intervento dei carabinieri affinchè imponessero ai fittavoli del feudo (di proprietà del barone Bordonaro e concesso in affitto ai fratelli Luigi e Santo Tornabè) di effettuare la ripartizione dei prodotti cerealicoli secondo il decreto Gullo, e cioè nella misura di tre quinti ai mezzadri ed i rimanenti due quinti ai fittavoli.

Il Comandante della Stazione fece presente che la legge relativa al riparto dei prodotti per l'anno agrario 1948-49 non era stata ancora promulgata e che, pertanto, nell'attesa, le parti avrebbero potuto prendere ognuna la quota del prodotto che non era oggetto di controversia accantonando la rimanente parte, e cioè prelevare: i mezzadri il 50 per cento del prodotto, i fittavoli il 40 per cento, accantonando il rimanente 10 per cento.

Il La Rocca e i mezzadri convennero sulla proposta e, per concludere l'accordo, il Comandante della Stazione mandò a chiamare i fittavoli. Uno di costoro, Tornabè Santo, si portava subito in caserma seguito da altro organizzatore sindacale, Ginesi Massimo di ignoto, inteso Palumbo, residente ad Agrigento, il quale quello stesso giorno si era portato presso i fittavoli per indurli a ripartire il prodotto secondo il decreto Gullo.

Di comune accordo tra il fittavolo, i due rappresentanti sindacali e i due mezzadri, fu convenuto quanto aveva suggerito il Comandante della predetta Stazione, e cioè di accantonare il 10 per cento del prodotto, in attesa della legge regionale, e dividere la rimanente parte in misura del 50 per cento ai mezzadri e del 40 per cento ai fittavoli: Dopo di che, i con-

venuti se ne andarono. Non vi erano altre persone.

La ripartizione fu poi effettuata come era stato convenuto.

Nella circostanza nessuna denuncia fu presentata ai carabinieri da parte di chicchessia, circa la pretesa imposizione di sconosciuti armati che avrebbero inibito la ripartizione del prodotto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuffaro, per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

CUFFARO. Il fatto si è verificato; forse i carabinieri non l'hanno voluto registrare. Si è arrivati ad una sistemazione della vertenza, appunto perchè è stata presentata questa interrogazione all'onorevole Presidente della Regione; ma c'è stata la minaccia e l'intervento dei fuori legge. Questi sono i fatti. Quindi, anche a nome degli altri firmatari, non posso dichiararmi soddisfatto.

RESTIVO, Presidente della Regione. Io sarei molto più contento se ognuno facesse la sua regolare denuncia.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione numero 745, degli onorevoli Cuffaro, Montalbano, Colajanni Pompeo, Semeraro e Potenza al Presidente della Regione, per sapere se è a conoscenza della violenta aggressione perpetrata il 15 ottobre 1949 dalle forze di polizia contro pacifici lavoratori di Bivona, che rivendicavano un loro diritto, e quali misure intende adottare per far cessare questi metodi polizieschi, antidemocratici ed incivili.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Regione, per rispondere a questa interrogazione.

RESTIVO, Presidente della Regione. Gli inconvenienti lamentati nella interrogazione vennero già fatti presenti, mediante una visita dei deputati interroganti, alla Presidenza della Regione. Vi fu un intervento concreto, e vorrei dire anche fattivo, da parte della Presidenza della Regione, sia per quanto atteneva all'aspetto, che potremmo indicare come sindacale, della questione, che aveva dato luogo all'agitazione nel Comune di Bivona, sia per quanto riguarda l'aspetto più specificatamente di pubblica sicurezza, in quanto da parte della Presidenza della Regione si dispose l'invio dell'Ispettore regionale di pubblica sicurezza, il cui ufficio si trova presso la Presidenza stessa. La situazione venne, sotto un certo ri-

flesso ad essere contenuta e definita sul terreno sindacale.

L'aspetto sindacale venne superato in seguito ad un accordo, firmato dagli esponenti della cooperativa rossa e della cooperativa democristiana, le quali si contendevano il possesso di una terra comunale, che, da parte dell'Amministrazione comunale, era stata affidata in un primo momento — attraverso un contratto, che si ritenne dagli esponenti della cooperativa rossa non perfettamente rispondente, se non ad un criterio giuridico, ad uno spirito di equità — alla cooperativa democristiana. La questione, che si presentava complessa, dal punto di vista strettamente amministrativo, per quanto atteneva alla validità della deliberazione del Comune, ma soprattutto dal punto di vista equitativo, ebbe una soluzione con un verbale di accordo degli esponenti delle due cooperative. La parte, invece, che attiene al problema dell'ordine pubblico, ebbe un suo aspetto particolare e, vorrei anche aggiungere, sommamente spiacevole, poichè, nel corso di quella agitazione, lo onorevole Cuffaro venne colpito da un agente. Dagli accertamenti compiuti dall'Ispettore di pubblica sicurezza è risultato (questo può, forse, sembrare una giustificazione; io ritengo, però, che l'accertamento sia stato molto obiettivo e molto preciso — che, nell'operato dell'agente di pubblica sicurezza, non vi fu volontà di mancare di riguardo verso un membro di questa Assemblea, il cui prestigio — qualunque possa essere stato il particolare settore in cui egli operava, e quale che possa essere, se me lo consente, la vivacità di certi suoi interventi —, non può non avere, è chiaro, da parte di questo Governo, la massima e completa tutela. Leggo quanto è scritto nella relazione per ciò che si riferisce a questo aspetto della questione: « Quanto al colpo di sfollagente di cui si duole il deputato Cuffaro, è un fatto quanto mai deplorevole, ma purtroppo forse... inevitabile in un tafferuglio del genere ». Il deputato, naturalmente, vestiva abiti borghesi. (ilarità)

CALTABIANO. Io ho già proposto che si faccia una divisa per i deputati; che si venga qui con una bella divisa. (Si ride)

RESTIVO, Presidente della Regione. L'caduto è imputabile.....

CALTABIANO. Ed anche una divisa per il Presidente della Regione.

L'anno scorso, quando l'onorevole Presidente seguiva la processione di S. Rosalia, la gente prima guardava il Cardinale e poi guardava lei onorevole Presidente, e diceva: « Ma non ha la divisa il Ministro ». (*ilarità-Vivaci commenti*)

RESTIVO, Presidente della Regione a pura fatalità. Quindi, ove si eccettui questo aspetto sommamente spiacevole dei fatti lamentati dall'onorevole Cuffaro, non è risultata alcuna responsabilità perseguitabile; è stata data però particolare istruzione alle forze dell'ordine, di curare, in questo settore, la forma del rispetto per la garanzia democratica che questo Governo tiene in modo particolare ad assicurare nell'esercizio delle sue funzioni in materia di ordine pubblico, nell'ambito della Regione siciliana.

SEMERARO. Fu individuato l'agente?

RESTIVO, Presidente della Regione. Non fu individuato nemmeno il fatto, ma io non lo metto in dubbio perchè fu denunciato dallo onorevole Cuffaro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuffaro, per dichiarare se è soddisfatto.

CUFFARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi ci siamo un po' soffermati a scherzare su questa tragica situazione. Io devo dare atto al Presidente della Regione che tutte le volte che noi sottoponiamo alla sua attenzione dei problemi sindacali di difficile soluzione, il suo intervento è sollecito; da questo punto di vista non possiamo disconoscere la sua concreta azione. Ma quello che è tragico è il problema dell'ordine pubblico e, nel caso specifico, l'intervento violento delle forze della pubblica sicurezza. Si è detto che nell'aggressione della polizia, avvenuta a Bivona il 14 ottobre 1949, io non sono stato riconosciuto. Dovevo, forse, portare la divisa di deputato? Io so che nel corso della selvaggia azione, mentre parlavo con il Capitano dei carabinieri ed il Commissario di pubblica sicurezza, c'era vicino a me un ufficiale della « Celere » che, con espressione molto alterata, agitava minacciosamente il manganello.

Sembrava, quasi, che non volesse ammettere la discussione fra me, il Commissario e il Capitano dei carabinieri. Orbene, a Bivona sono avvenuti gli incidenti di cui ha parlato il Presidente della Regione, perchè c'era stata, da parte di una cooperativa rossa, la coopera-

tiva « Madre terra », la richiesta di assegnazione di terre demaniali, che precedentemente l'Amministrazione social-comunista aveva concesso alla suddetta cooperativa. In seguito, il Consiglio comunale era stato sciolto, il Commissario aveva revocato la concessione già accordata ed aveva stipulato direttamente un contratto con una cooperativa che, si può dire, d'altra parte, in quel momento neppure esisteva. I lavoratori risposero occupando o, meglio, recandosi a lavorare le terre, che, in quanto demaniali, sono di proprietà comune. La polizia, allora, intervenne violentemente, sfrattando i lavoratori che si trovavano sul posto. Io mi ero recato a Bivona perchè, come deputato, ho il dovere di assistere i lavoratori, e, allorchè essi vennero scacciati con la violenza, io rimasi sul posto per assisterli, per patrocinare la loro causa. I lavoratori, però, dopo essersene andati, si ricordarono che un loro deputato era rimasto sul posto da solo, e, quindi, tornarono un'altra volta sul luogo. Nel frattempo, si disse che una commissione doveva recarsi ad Agrigento.

La polizia non volle sentire che io mi adoperavo perchè si costituisse una commissione composta di rappresentanti dell'una e dell'altra parte, e aggredì con bombe lacrimogene e con colpi di manganello quella povera gente, terrorizzandola. Io svolgevo, frattanto, una opera intesa a frenare quella violenza, scatenatasi come se gli agenti fossero stati delle iene. Donne, bambini, ragazzi, tutti erano terrorizzati. In questo istante, nel voltarmi, un duro colpo giunge in testa anche a me. Torno a voltarmi, ma non vedo nessuno. Il Commissario mi dice: « Scusi, sarà stato uno sbaglio ». Ma come può pensarsi ad uno sbaglio, se io mi trovavo, per così dire, isolato? Evidentemente, è stato fatto apposta.

E l'indagine doveva portare, a mio parere, ad accertare chi era stato a vibrare il colpo; secondo me, potrebbe essere stato quel sottotenente della « Celere » che aveva assunto quell'atteggiamento di impazienza. Signori del Governo, comunque sia....

RESTIVO, Presidente della Regione. Non è così, onorevole Cuffaro. Mi dispiace dirlo.

CUFFARO. ...questa situazione denuncia la linea aggressiva cui la polizia si attiene, e non in una circostanza soltanto.

Cito il caso di Marsala. Recentemente, anche in quelle contrade è stata assaltata la popolazione ed è stata adottata quella violenza che non può essere sopportata e tollerata in

un regime democratico. Prego, quindi, il Presidente della Regione, al quale do atto del suo sollecito intervento (che però non è riuscito a far luce ed a portare ad un risultato concreto in merito al mio caso personale), di provvedere ad emanare sollecite disposizioni perché, in regime democratico, non siano bastonati i lavoratori. Da parte mia, ho avuto piacere (e l'ho detto subito) di essere stato bastonato come era stata bastonata la popolazione; non doveva esservi, infatti, un trattamento diverso fra quello usato alla popolazione e quello usato al deputato. Le disposizioni tassative debbono essere intese a garantire che nè deputati nè popolazione devono essere trattati, in regime democratico, in questo modo.

Quando v'erano al Governo socialisti e comunisti, le forze della polizia non si permettevano di perpetrare la benchè minima violenza. Questo è ciò che noi denunziamo.

CACOPARDO. Non mi risulta quanto ha poc'anzi affermato, onorevole Cuffaro. Mi risulta il contrario. (*Vivaci commenti*)

CUFFARO. Per queste ragioni, pur prendendo atto dell'intervento sollecito del Presidente della Regione, non mi posso dichiarare soddisfatto.

PRESIDENTE. Le interrogazioni, numero 746, degli onorevoli Nicastro e Colajanni Pompeo al Presidente della Regione, e numero 766, dell'onorevole Potenza al Presidente della Regione ed all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed all'assistenza sociale, s'intendono ritirate per assenza degli onorevoli interroganti.

Lo svolgimento dell'interrogazione numero 850, dell'onorevole Cusumano Geloso al Presidente della Regione, è rinviato per accordo fra quest'ultimo e l'interrogante.

E', quindi, esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza:

BENEVENTANO, segretario:

« Al Presidente della Regione, per conoscere:

a) quali siano gli intendimenti del Governo regionale in merito alla riforma amministrativa che deve essere realizzata, a tenore dell'articolo 15 dello Statuto, nella prima legislatura ed ha carattere di particolare urgenza in rapporto alla necessità di evitare che perduri il regime prefettizio, che crea incertezze ed ostacola la piena attuazione dei poteri del Governo regionale;

b) che cosa ha fatto e che cosa intende fare il Governo regionale per provvedere alle urgenti necessità dell'emanazione della legge elettorale per l'Assemblea regionale e per le amministrazioni locali;

c) se negli incontri coi rappresentanti del Governo centrale per la definizione delle norme di attuazione, si è posta all'ordine del giorno la pendenza relativa alla camera di confederazione di cui all'articolo 40 dello Statuto;

d) a quanto ammonti la valuta accantonata dallo Stato da mettere a disposizione delle esigenze degli scambi siciliani. » (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento d'urgenza*)

CACOPARDO - LANDOLINA - CASTROGIOVANNI - CALTABIANO.

PRESIDENTE. L'interpellanza testé annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta a suo turno.

Devo informare l'Assemblea di avere appreso da una corrispondenza stampa, datata da Roma, che al Parlamento nazionale è stato presentato un disegno di legge di riforma costituzionale dello Statuto siciliano, relativamente agli articoli 15 e 16 dello stesso.

La seduta è rinviata a lunedì 13, alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Svolgimento di interpellanze.
3. — Discussione di modificazioni.

La seduta è tolta alle ore 11,20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo